



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V.33 del 15/07/2016

Prot. n. 3272 del 18 Luglio 2016

Oggetto: Adempimenti previsti in capo ad Alfa nel contratto di servizio stipulato tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa srl, valutazioni in merito;

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, alle ore 10.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Pietro Zappamiglio Presidente
Graziano Maffioli
Piero Tovaglieri

Assenti:

Mauro Chiavarini Vice Presidente
Alessandro De Felice

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;

Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;

Esaminati i seguenti articoli del Contratto di Servizio:

- **Art.8 comma 2** " Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all'Ufficio d'Ambito, il quale valuta che dette operazioni siano coerenti con il servizio erogato e non inficino i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del gestore per l'ottenimento dell'affidamento. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza del preventivo parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito, che dovrà esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Gestore, corredata da tutte le informazioni necessarie. Detto termine può essere interrotto per richiedere delle integrazioni istruttorie".

- **Art.9 comma 10** "Il Gestore si obbliga a trasmettere all'Ufficio d'Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all'Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili".

- **Art 14 comma 2** "Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 1, lettera a), del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni")".

- **Art.24 comma 5** "Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita".

- **Art.27 commi 2 e 3** "I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Contratto di Servizio ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell'Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono riportate in apposito "Listino Prezzi" che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Ufficio d'ambito.

Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'Autorità".

- **Art.29** "I dati relativi al bilancio d'esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 28 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), verranno trasmessi all'Ufficio d'Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.

Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio d'Ambito, entro 1 (uno) mese dall'approvazione del bilancio di esercizio:
 - a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
 - b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
 1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
 3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
 4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
 5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
 6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;

7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
9. dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell'acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
- c) i dati relativi agli investimenti ed ai tempi di realizzazione, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
- d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 32 ("Carta della qualità dei servizi");
- e) nel caso in cui sia stato redatto, il bilancio sociale.

2. L'Ufficio d'Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all'esistenza di eventuali contenziosi.

3. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

4. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.

5. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzia per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.

6. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Ufficio d'Ambito in relazione all'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui all'articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale".

- **Art.31 comma 2:** "Entro il 30 giugno 2016 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, approverà il Regolamento per il servizio di depurazione".
- **Art.32 comma 2** "Entro il 29 febbraio 2016 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata al presente Contratto di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d'Ambito e ad eventuali prescrizioni dell'Autorità".
- **Art.33 comma 1 :** "Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie".
- **Art.34** "Il Gestore adotta, entro i seguenti termini:
 1. Il Gestore adotta, entro i seguenti termini (31 dicembre 2015):
 - a) 30 aprile 2016: il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo;
 2. 29 febbraio 2016: il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
 3. Il Gestore trasmette copia di tali manuali all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.

4. In alternativa al manuale di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza del lavoro.

5. In caso di mancata adozione dei manuali di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.35:** 1.Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.

2.In alternativa al manuale di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.

3.In caso di mancata adozione del manuale di cui al precedente paragrafo 1 o di mancata dimostrazione dell'ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.36:** Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica.

2.Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l'individuazione dei rischi del sistema idrico dell'ATO, l'indagine delle cause (transitorie e permanenti), le condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica e le relative misure di prevenzione e di gestione dell'erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi.

3.Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d'emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all'utenza ed all'Ufficio d'Ambito, in particolare fornendo a quest'ultimo apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.

4.In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.37:** 1.Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.

2.Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l'individuazione dei rischi connessi all'esistenza ed all'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.

3.Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione all'Ufficio d'Ambito mediante apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.

4.In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.41:** Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:

a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento "in house" della gestione del Servizio ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 1 ("Requisiti del Gestore");

- b) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
- c) cessione o sub-concessione, anche parziale, del presente Contratto di Servizio, ai sensi del precedente articolo 5 ("Divieto di cessione e di sub-concessione");
- d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento o affitto di rami d'azienda senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 2 ("Requisiti del Gestore");
- e) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 45 ("Fideiussione");
- f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 46 ("Assicurazioni").

• **Art.45:** 1.Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire, a partire dal 30 giugno 2016, una fideiussione legata alla reti gestite e a completamento delle cessioni dei rami d'azienda, a favore dell'Ufficio d'Ambito, in conformità all'articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'importo determinato nelle delibere della AEEGSI oppure, in caso di mancata determinazione, corrispondente al 1% del valore degli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione non coperti da contributi pubblici o dagli accantonamenti ai sensi della legge n. 388/2000, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

2.L'Ufficio d'Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

3.Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio d'Ambito, pena l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni"). La mancata reintegrazione della fideiussione entro 60 (sessanta) giorni determina la risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 ("Risoluzione").

4.In caso di risoluzione del presente Contratto di Servizio per tutti i casi di cui al precedente articolo 41 ("Risoluzione"), l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'inadempimento del Gestore.

• **Art.46:** 1.Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.

2.Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi per le fattispecie e i relativi massimali che saranno approvati dall'Ufficio d'Ambito, previo confronto con il Gestore.

3.Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

4.Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell'effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all'Ufficio d'Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 ("Risoluzione"), mentre la mancata o ritardata trasmissione all'Ufficio d'Ambito comporta l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

5.Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù del presente Contratto di Servizio, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a

trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.

Considerato che il Gestore Unico Alfa srl non ha rispettato le scadenze contenute negli articoli sopra dettagliati riportati nel "Contratto di Servizio";

Richiamata inoltre la delibera di Consiglio Provinciale PV 2 del 22/01/2016 che disponeva che entro il 30 giugno doveva essere aggregato il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per diversi Comuni della Provincia di Varese, Alfa non ha rispettato alcuna delle scadenze.

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che il Gestore Unico Alfa non ha dato adempimento alle scadenze contenute negli articoli del Contratto di servizio di seguito elencati:

- **Art.8 comma 2** " Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all'Ufficio d'Ambito, il quale valuta che dette operazioni siano coerenti con il servizio erogato e non inficino i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del gestore per l'ottenimento dell'affidamento. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza del preventivo parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito, che dovrà esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Gestore, corredata da tutte le informazioni necessarie. Detto termine può essere interrotto per richiedere delle integrazioni istruttorie".
- **Art.9 comma 10** "Il Gestore si obbliga a trasmettere all'Ufficio d'Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all'Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili".
- **Art 14 comma 2** "Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 1, lettera a), del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni")".
- **Art.24 comma 5** "Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita".
- **Art.27 commi 2 e 3** "I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Contratto di Servizio ma non

comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell'Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono riportate in apposito "Listino Prezzi" che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Ufficio d'ambito.

Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'Autorità".

- **Art.29** "I dati relativi al bilancio d'esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 28 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), verranno trasmessi all'Ufficio d'Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.

Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all'Ufficio d'Ambito, entro 1 (uno) mese dall'approvazione del bilancio di esercizio:

a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;

b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:

10.quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

11.quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;

12.quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);

13.quantitativi di acqua non contabilizzata;

14.quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;

15.caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;

16.dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;

17.componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

18.dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell'acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;

c) i dati relativi agli investimenti ed ai tempi di realizzazione, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;

d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 32 ("Carta della qualità dei servizi");

e) nel caso in cui sia stato redatto, il bilancio sociale.

7. L'Ufficio d'Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all'esistenza di eventuali contenziosi.

8. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

9. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.

10. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzia per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.

11. Il Gestore è tenuto a collaborare con l'Ufficio d'Ambito in relazione all'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui all'articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale".

- **Art.31 comma 2:** "Entro il 30 giugno 2016 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, approverà il Regolamento per il servizio di depurazione".
- **Art.32 comma 2** "Entro il 29 febbraio 2016 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata al presente Contratto di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d'Ambito e ad eventuali prescrizioni dell'Autorità".
- **Art.33 comma 1 :** "Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie".
- **Art.34** "Il Gestore adotta, entro i seguenti termini:
 - 6. Il Gestore adotta, entro i seguenti termini (31 dicembre 2015):
 - b) 30 aprile 2016: il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo;
 - 7. 29 febbraio 2016: il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
 - 8. Il Gestore trasmette copia di tali manuali all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
 - 9. In alternativa al manuale di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza del lavoro.
 - 10. In caso di mancata adozione dei manuali di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni")".
- **Art.35:** 1. Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale all'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
 - 2. In alternativa al manuale di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.
 - 3. In caso di mancata adozione del manuale di cui al precedente paragrafo 1 o di mancata dimostrazione dell'ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.36:** Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica.
 2. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l'individuazione dei rischi del sistema idrico dell'ATO, l'indagine delle cause (transitorie e permanenti), le condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica e le relative misure di prevenzione e di gestione dell'erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi.
 3. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d'emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all'utenza ed all'Ufficio d'Ambito, in particolare fornendo a quest'ultimo apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.
 4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.37:** 1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.
 2. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l'individuazione dei rischi connessi all'esistenza ed all'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.
 3. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione all'Ufficio d'Ambito mediante apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull'entità della popolazione interessata.
 4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l'Ufficio d'Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

- **Art.41:** Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di:
 - g) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento "in house" della gestione del Servizio ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 1 ("Requisiti del Gestore");
 - h) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
 - i) cessione o sub-concessione, anche parziale, del presente Contratto di Servizio, ai sensi del precedente articolo 5 ("Divieto di cessione e di sub-concessione");
 - j) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento o affitto di rami d'azienda senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 2 ("Requisiti del Gestore");
 - k) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 45 ("Fideiussione");
 - l) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 46 ("Assicurazioni").

- **Art.45:** 1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire, a partire dal 30 giugno 2016, una fideiussione legata alla reti gestite e a completamento delle cessioni dei rami d'azienda, a favore dell'Ufficio d'Ambito, in conformità all'articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'importo determinato nelle delibere della AEEGSI oppure, in caso di mancata determinazione, corrispondente al 1% del valore degli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione non coperti da contributi pubblici o dagli accantonamenti ai sensi della legge n.

388/2000, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

2.L'Ufficio d'Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

3.Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio d'Ambito, pena l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni"). La mancata reintegrazione della fideiussione entro 60 (sessanta) giorni determina la risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 ("Risoluzione").

4.In caso di risoluzione del presente Contratto di Servizio per tutti i casi di cui al precedente articolo 41 ("Risoluzione"), l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'inadempimento del Gestore.

- **Art.46:** 1.Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.

2.Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi per le fattispecie e i relativi massimali che saranno approvati dall'Ufficio d'Ambito, previo confronto con il Gestore.

3.Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

4.Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell'effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all'Ufficio d'Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 ("Risoluzione"), mentre la mancata o ritardata trasmissione all'Ufficio d'Ambito comporta l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 ("Penalizzazioni").

5.Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù del presente Contratto di Servizio, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.

2. di dare mandato alla Segreteria Tecnica di inviare comunicazione al Gestore Unico Alfa affinché rispetti gli adempimenti previsti dal "Contratto di Servizio" in essere secondo le scadenze e le tempistiche ivi stabilite;
3. di dare mandato alla Segreteria Tecnica di inviare comunicazione al Comitato di Vigilanza e Controllo di Alfa affinché (a) eserciti il ruolo di controllo previsto dalla normativa vigente e dall'art.12 ("competenze del comitato di indirizzo, vigilanza e controllo") dello Statuto di Alfa medesima , con riferimento anche all'esame di periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale; al controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa; e inoltre affinché (b) rediga, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, e con il supporto dell'organo amministrativo, la relazione annuale sull'andamento gestionale e economico-finanziario della società, nonché sull'attuazione della normativa vigente in

tema di controllo degli enti locali sulle società partecipate, relazione che viene inviata a tutti i soci unitamente al bilancio di esercizio approvato.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Provinciale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 26/07/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 26/07/2016 al 10/08/2016
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott.Ciro Maddaluno

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/07/2016
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli